

(N. 1832)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1951

Ammasso volontario dei prodotti agricoli. — Agevolazioni fiscali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'ammasso dei prodotti agricoli, organizzato inizialmente in difesa degli interessi dei produttori, si è successivamente trasformato, per ragioni di politica autarchica prima e per esigenze belliche poi, in disciplina obbligatoria e totalitaria, estesa alla maggiore parte dei prodotti ed esercitata per conto dello Stato nell'interesse della collettività consumatrice.

Col cessare dello stato di guerra, anche la disciplina vincolistica si è andata gradualmente affievolendo, tanto che ora non viene attuata obbligatoriamente che per il risone e per la canapa; e non è escluso che, migliorata la situazione generale e riattivati i traffici con i mercati esteri, anche l'ammasso obbligatorio di certi prodotti possa essere abbandonato.

Se al ritorno alla normalità è sempre auspicabile, non si può trascurare, nell'interesse della produzione, la necessità di predisporre

uno strumento efficiente di difesa della produzione stessa, per evitare che deprecabili forme di accaparramento e di speculazione diano luogo a slittamenti dei prezzi di mercato, con pregiudizievole ripercussioni su tutta l'attività agricola, che è alla base della nostra economia.

Tale strumento non può ricercarsi che nella organizzazione degli ammassi volontari, attraverso i quali è possibile giungere ad una migliore utilizzazione ed alla vendita collettiva dei prodotti.

Elemento indispensabile però per l'attuazione di questo strumento di difesa è la partecipazione nella misura più larga possibile delle aziende di credito al finanziamento dei prodotti conferiti.

Queste operazioni di finanziamento presentano, peraltro, aspetti particolari sotto il punto di vista sia tecnico che funzionale in quanto

è necessario assicurare dell'operazione bancaria la dovuta liquidità e la corrispondente garanzia, procurando nel contempo che essa non riesca all'agricoltore eccessivamente pesante e quindi poco gradita.

Allo scopo di evitare il ricorso a forme di garanzia artificiose e giuridicamente discutibili, dovendosi escludere le anticipazioni su pegno, la cui accensione presenta notevoli difficoltà tecniche e risulta molto onerosa, con il provvedimento in esame si stabilisce per

gli ammassi volontari, analogamente a quanto già previsto per gli ammassi obbligatori, che le relative anticipazioni siano assistite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita.

Nel contempo, e sempre allo scopo di rendere possibile che l'Istituto dello ammasso volontario si affermi e si sviluppi, si stabilisce che gli atti strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario siano esenti dalla tassa di bollo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita.

La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 2.

Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.